



# COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati 66 - tel. 010/91701 - fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

PROT. N. 1197

ORD. N. 79

OGGETTO: ORARI ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO, TRATTENIMENTO MUSICALE E/O DANZANTE, STABILIMENTI BALNEARI E STRUTTURE ASSIMILABILI, PICCOLI TRATTENIMENTI DI MUSICA O DI SPETTACOLO, SALE GIOCHI.

## IL SINDACO

VISTO L'ART. 50 del D.lgs. 267/2000 compete al Sindaco coordinare e riorganizzare sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

### RILEVATO:

- che con Ordinanze Sindacali n. 78 del 5.07.2007 e n. 117 del 1.07.2008, a seguito degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 23 del 20.06.2007 e 15 del 20.06.2008 sono stati fissati gli orari relativi attività di intrattenimento, sale giochi, stabilimenti balneari, piccoli trattenimenti musicali;
- che con Ordinanza Sindacale n. 33 del 16.03.2012, a seguito degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 3.03.2012, si è proceduto ad integrare l'ordinanza n. 78 di cui sopra relativamente agli orari delle sale giochi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.06.2012 " Orari attività di intrattenimento, stabilimenti balneari e strutture assimilabili, piccoli intrattenimenti di musica o di spettacolo - Modifica delle deliberazioni C.C. N. 23/2007 e 15/2008-Indirizzi";

RITENUTO di procedere all'accorpamento delle ordinanze relative alle attività in oggetto;

### VISTI:

- l'art. 62 della L.R. 1/2007 in ordine alle attività accessorie ricomprese nel titolo abilitativo per la somministrazione di alimenti e bevande;
- il Regolamento sulle Attività Rumorose approvato con deliberazione n. 63/2009 e il Piano di Zonizzazione Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 38/96;
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che consente al Sindaco, in caso di particolari occasioni, circostanze straordinarie ed eventi particolari di adottare, per comprovati motivi di pubblico interesse deroghe generali all'orario di attività;

## ORDINA

1) MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO, TRATTENIMENTO MUSICALE E/O DANZANTE DI CUI ALL'ART. 68 T.U.L.P.S.: presso stabilimenti balneari e strutture assimilabili ed esercizi della somministrazione

DALL' 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE

- A. dalle ore 21,00 alle ore 0,30 per n. 4 giorni nella settimana;
- B. dalle ore 21,00 alle ore 3,00 il giovedì il venerdì il sabato e in occasione delle feste patronali (10, 20, 28 agosto)

2) MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO, TRATTENIMENTO MUSICALE E/O DANZANTE TEMPORANEI ALL'APERTO

dalle ore 10,00 alle ore 0,30 dalla domenica al venerdì e sino alle ore 1.00 il sabato e in occasione delle feste patronali (10, 20, 28 agosto);

3) STABILIMENTI BALNEARI E STRUTTURE ASSIMILABILI

Fascia Minima attività dalle ore 9,00 alle ore 19,00

4) PICCOLI TRATTENIMENTI DI MUSICA O DI SPETTACOLO (trattenimenti svolti in forma assolutamente complementare e secondaria rispetto all'attività primaria della somministrazione per i quali non è previsto biglietto di ingresso né maggiorazione al costo delle consumazioni e per i quali non viene predisposto allo scopo il locale apportando modifiche alla normale sistemazione dei tavolini e delle sedie né vengono allestite strutture di una certa entità quali palchi con altezza superiore a mt. 0,80, scenari): dalle ore 10,00 alle ore 23,00 con possibilità di deroga, previa comunicazione al Comune:

DALL' 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE

Presso esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande compresi gli esercizi inseriti negli stabilimenti balneari e strutture assimilabili:

- A. fino alle ore 0,30 per n. 4 giorni nella settimana;
- fino alle ore 1,00 il sabato e in occasione delle feste patronali (10, 20, 28 agosto)

DALL' 1 OTTOBRE AL 31 MAGGIO

Presso esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande:  
per non più di 30 giorni (con un massimo di due giorni consecutivi):

- fino alle ore 0,30;
- fino alle ore 1,00 il sabato e il 31 dicembre

5) SALE GIOCHI:

a) L'apertura e la chiusura delle sale giochi viene strutturata in modo diverso secondo il periodo in cui l'attività viene a svolgersi, tenendo conto soprattutto che tali locali di intrattenimento vengono fruiti principalmente da soggetti in età scolare.

Ai fini della regolamentazione dell'orario, si distinguono, pertanto, due periodi di attività:

Periodo scolastico, in cui, nei giorni feriali l'apertura potrà avvenire alle ore 16,00 e la chiusura alle ore 23,00, nei giorni festivi l'apertura potrà avvenire alle ore 10,00 e la chiusura alle ore 23,00,

Periodo non scolastico in cui tutti i giorni potrà osservarsi il seguente orario: apertura ore 10,00, chiusura ore 23,00

b) Sale giochi in cui siano presenti esclusivamente apparecchi automatici di cui al comma 6 art. 110 R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S. il cui utilizzo è vietato ai minori di anni 18 dal successivo comma 8:

Le attività sono soggette alla presentazione di una relazione redatta da tecnico competente in acustica in osservanza a quanto stabilito dal Regolamento sulle Attività Rumorose approvato con deliberazione n. 63/2009 e il Piano di Zonizzazione Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 38/96;

Gli orari stabiliti dalla presente Ordinanza possono essere modificati, ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 267/2000, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza e, per comprovati motivi di pubblico interesse, essere oggetto di deroghe qualora si verificano particolari occasioni, circostanze straordinarie ed eventi particolari.

Le violazioni alla disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00

In conformità a quanto disposto dall'art. 10 (abuso) del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 N. 773), qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di tre giornate.

Il presente provvedimento abroga le ordinanze sindacali 78 del 5.07.2007, n. 117 del 1.07.2008 e n. 33 del 16.03.2012.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale nanti il TAR nel termine di giorni sessanta decorrenti dalla notifica o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Cogoleto, 27.06.2012

IL SINDACO  
Prof.ssa Anna WENTURI

